

Le serre fisse sono equiparate, a tutti gli effetti, agli altri annessi rustici senza i limiti di cui al comma precedente e autorizzate previo piano aziendale dall'AVEPA.

Le serre con struttura leggera e teli, volte alla protezione e forzatura delle colture, aventi un'altezza massima al colmo inferiore a mt. 3,50 potranno essere installate con obbligo di permesso di costruire, fermo restando l'obbligo, per gli interventi in zona soggetta a vincolo, di acquisire l'autorizzazione di cui alla L. 1497/1939. L'altezza massima di colmo può essere elevata a mt. 6,50 esclusivamente per aziende condotte da imprenditore agricolo a titolo principale e per aree non soggette a vincolo. Sono esclusi dall'obbligo di cui al presente comma, esclusivamente le serre stagionali che non comportino alcuna installazione fissa.

Il rilascio del permesso di costruzione per le costruzioni di cui al presente è subordinato alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso e di un vincolo di pertinenzialità sui fondi che concorrono alla loro edificazione che dovrà essere registrato e trascritto, a cura e spese del concessionario, sui registri immobiliari. Tale vincolo decade a seguito di variazioni dello strumento urbanistico

Tutti i progetti inerenti edilizia zootecnica, presentati per la richiesta di permesso di costruire, dovranno essere corredati dal parere del Settore Medico Veterinario dell'U.L.S.S.

Articolo 83 bis – IMPIANTO/REIMPIANTO VIGNETI, FRUTTETI, ETC.

A tutela della morfologia agraria e dell'orditura degli appezzamenti, al fine di salvaguardare la tipicità paesaggistica del territorio, per l'impianto di nuovi vigneti, frutteti etc. o il reimpianto di esistenti devono essere rispettate le seguenti norme:

Dimensioni

- l'estensione massima dell'impianto di nuovi vigneti, frutteti etc è ammesso in appezzamenti di massimo di ettari uno (1);
- la distanza minima tra appezzamenti deve essere pari a mt. 10.00 con funzione anche di fascia tampone, all'interno della quale vanno messe a dimora specie autoctone o storicamente inserite nell'ambiente, (pruni, ciliegi, alberi da frutto, gelsi, salici, specie forestali) che spezzino la "monotonia" del paesaggio;
- i filari non devono essere eccessivamente lunghi; oltre i 150 mt. devono essere inserite delle interruzioni (piste di servizio).

Distanze

Gli impianti e/o reimpianti devono rispettare le seguenti distanze:

- 40 metri da siti sensibili (asili, scuole, luoghi pubblici, etc.):

- 30 metri dalle abitazioni (in presenza di siepe la distanza può essere ridotta a mt. 15, a condizione che la siepe sia almeno un metro più alta della cultura);
- 15 metri dai fabbricati di abitazione di proprietà;
- 15 metri dai corsi d'acqua misurati dall'unghia superiore della sponda;
- 5,00 metri dai confini di proprietà;
- 7,5 metri dalle strade e dalle piste ciclopedonali, maggiorati, se del caso, in prossimità di curve con raggio inferiore o uguale a mt. 250 ai sensi dell'art. 17 del Codice della Strada e dell'art. 27 del Regolamento del Codice della Strada.

Materiali e gestione di vigneti, frutteti etc.

- Nella realizzazione dei vigneti, frutteti etc. vanno salvaguardate le siepi esistenti ed i filari alberati.
- Eventuali disboscamenti sono consentiti previo nulla-osta forestale; i progetti dovranno essere corredati di relazione agronomica forestale.
Gli interventi limitati di taglio piante e/o siepi, che non siano assoggettati a nulla-osta forestale, dovranno garantire all'interno dell'ambito di intervento, per pari superficie a quella sottratta, messa a dimora di piante autoctone non computabile con le fasce tampone di cui sopra. Nel caso di dimostrata non reperibilità di dette aree all'interno dell'intervento è ammessa monetizzazione delle stesse -previo parere dell'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta- per un valore pari al doppio del costo medio di miglioramento colturale. Il costo medio è determinato annualmente dal Comune e tali somme dovranno essere destinate a interventi in ambito ambientale.
- I pali e i tutori devono essere realizzati in legno o acciaio tipo corten. I fili devono essere o in acciaio brunito o in materiale non luccicante.
- L'interfilare deve essere inerbito nei successivi 6 mesi con graminacee e trifoglio e utilizzando mix di sementi di fiori spontanei e melliferi; in ambito collinare la copertura vegetale deve essere eseguita immediatamente ed adatta al sostegno del terreno e al contenimento dell'erosione superficiale (specie a partenza rapida, a forte accostamento, semina con sistemi di imbrigliamento, idro-semina).
- Vanno evitate le lavorazioni frequenti e profonde del terreno per diminuire il rischio di erosione del suolo, specie se l'impianto è in ambito collinare.
- Va evitato l'utilizzo di diserbanti chimici.

E' vietato l'impianto di vigneti e frutteti nelle aree di risorgiva e di tutela di risorgive, così come individuate nel Piano degli Interventi.

Provvedimenti edilizi e paesaggistici

La realizzazione e/o il reimpianto di vigneto, frutteto ecc. per le prescrizioni imposte dal presente articolo, per l'entità della modifica paesaggistica, per necessità di movimento terra, è esclusa dalle attività edilizia libera.

Conseguentemente, ai fini conoscitivi e per i controlli degli uffici incaricati, prima dell'avvio dei lavori dovrà essere data comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) con l'individuazione planimetrica, e progetto del nuovo impianto secondo le norme del presente articolo, accompagnata da relazione agronomica e, per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale di cui al D.Lgs. 42/2004, previa acquisizione di autorizzazione paesaggistica.

Ulteriori norme

Per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari si rinvia a specifico regolamento.